



## CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-AGRICOLTURA-VERDE-SERVIZI PUBBLICI

**ID Iride: 244703**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 DEL 14/04/2021

**OGGETTO** : PROROGA AUTORIZZAZIONE A DISPORRE, AI SENSI DELL'ART. 5 - 1° COMMA D.P.R. 16/4/2013 N. 74 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 9.1. 1991 N. 10, L'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 16/04/2021 AL 23/04/2021.

### IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 ad oggetto: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “ Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1.1991 n. 10;

Visto il succitato decreto, in base alla quale il Sindaco può autorizzare, tra l'altro, ogni qualvolta sussistano comprovate esigenze, la modifica della durata degli orari giornalieri di esercizio nonché il periodo stagionale di accensione degli impianti di riscaldamento al servizio di singoli edifici siti nell'ambito del territorio comunale;

Vista l'autorizzazione a disporre, ai sensi dell'art. 5 – 1° comma D.P.R. 16/4/2013 n. 74 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1. 1991 n. 10, l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale dal 01/11/2020 al 15/04/2021 per ore 12 giornaliere (art. 4 comma 2 D.P.R. 16/4/2013 n. 74);

Preso atto che le misure correlate al contenimento del COVID-19, quali l'utilizzo della modalità di lavoro agile, prevedono che i cittadini debbano trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie abitazioni e che, pertanto, le temperature all'interno degli immobili devono essere tali da garantire confort abitativo nonché concorrere al mantenimento dello stato di buona salute dei cittadini;

In considerazione che la situazione di emergenza Covid – 19 prevede la frequente apertura delle finestre presenti al fine di garantire il corretto ricircolo dell'aria interna, tuttavia con conseguente continua fluttuazione delle temperature;

ID: 244703 del 14/04/2021 13:57:31  
Determina: 2021 / 23 del 14/04/2021  
Registro: ALBO 2021 / 1751 del 14/04/2021

Preso atto del permanere delle condizioni climatiche che hanno portato all'adozione dell'ordinanza in oggetto, che non consentono di garantire con certezza il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici a qualsiasi destinazione nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione;

Ritenuto, pertanto, di dare la facoltà di accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di dodici (12) ore giornaliere a regime normale, dal 16/04/2021 al 23/04/2021;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

**di poter derogare al** termine indicato all'art. 5 – 1° comma D.P.R. 16/4/2013 n. 74, consentendo l'accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di dodici (12) ore giornaliere a regime normale, dal 16/04/2021 al 23/04/2021.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito istituzionale del Comune di Viterbo;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino al 23/04/2021 compreso;

che ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali;

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Alla ASL di Viterbo;
- Agli Istituti scolastici;
- Alla Polizia Locale;
- Alla Ditta Iteca s.r.l.
- Ai VV.FF. di Viterbo;
- Al Comando dei Carabinieri;
- All'Arpa Lazio;
- Alla Guardia di Finanza di Viterbo;

ID: 244703 del 14/04/2021 13:57:31  
Determina: 2021 / 23 del 14/04/2021  
Registro: ALBO 2021 / 1751 del 14/04/2021

- All'Ufficio Stampa;
- Al provveditorato scolastico.

## INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

Il Sindaco  
Giovanni Maria Arena

ID: 244703 del 14/04/2021 13:57:31  
Determina: 2021 / 23 del 14/04/2021  
Registro: ALBO 2021 / 1751 del 14/04/2021